

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 5

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 3 del 12 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione dell'Art. 6-bis

nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

1. Dopo l'Art. 6 della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente Art. 6-bis:

«Art. 6-bis. (Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale). - 1. Nell'ambito delle procedure programmatiche nonche' dei criteri e modalita' di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all'Art. 32, sono soggetti della programmazione:

- a) le istituzioni scolastiche autonome;
- b) i comuni delle zone socio-sanitarie;
- c) le province;
- d) la Regione.».

Art. 2.

Introduzione dell'Art. 6-ter nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'Art. 6-bis della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente Art. 6-ter:

«Art. 6-ter. (Conferenza zonale per l'istruzione). - 1. La conferenza zonale per l'istruzione e' formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

3. La conferenza zonale e' convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la meta' piu' uno degli abitanti della zona.

4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonche' modalita' continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto cio' che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di

educazione e istruzione.

5. Le modalita' continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per cio' che concerne le modalita' di assegnazione e mobilita' del personale.».

Art. 3.

Introduzione dell'Art. 6-quater nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'Art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente Art. 6-quater:

«Art. 6-quater. (Intese Stato-Regione per la continuita' del diritto all'istruzione). - 1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per definire:

a) le modalita' per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilita' del personale;

c) le modalita' di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuita' dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.».

Art. 4.

Modifica dell'Art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. All'Art. 32 (Regolamento di esecuzione), comma 1, le parole «la giunta regionale» sono sostituite dalle parole «la Regione».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente, legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.